

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1864)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1961

(V. Stampato n. 3359)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro del Bilancio

(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 dicembre 1961*

Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità ed a quella relativa ai contributi da versare, dalla stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali ed alla Mutua sa-

nitaria di Trieste, per l'assistenza sanitaria dei pensionati, si provvede con le entrate dei predetti Fondi pensioni e con un contributo dello Stato.

Art. 2.

Le entrate dei Fondi pensioni per il personale ferroviario sono costituite, per ogni esercizio finanziario:

a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie operate, nelle misure stabilite dalle

vigenti norme di legge, sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione del personale ferroviario;

b) da un contributo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, da stanziare nella parte ordinaria del bilancio della stessa Azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute di cui al precedente punto a);

c) dagli interessi del patrimonio e da tutti gli altri proventi di qualunque natura riguardanti i predetti Fondi pensioni per il personale ferroviario.

Art. 3.

Il contributo dello Stato alla spesa annua per i trattamenti di pensione, previsto all'articolo 1 della presente legge, è stabilito, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra l'anzidetta spesa e l'ammontare complessivo delle entrate indicate nel precedente articolo 2.

Il contributo di cui al precedente comma, da versarsi all'Azienda ferroviaria in rate mensili, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in apposito capitolo dal titolo « Gestione dei fondi pensioni e sussidi » a pareggio della relativa gestione.

Art. 4.

Il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 3 sostituisce quello stabilito dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1959, n. 1144.

Art. 5.

Le norme previste ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

Art. 6.

Per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Azienda delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è stabilito in miliardi 59.

Tale somma sarà iscritta negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni nei cennati esercizi a seconda della rispettiva competenza e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

È abrogato, con effetto dal 1° luglio 1966, l'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.